

*Casa dell'Anziano San Camillo
Cooperativa Sociale Onlus*

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01

PARTE GENERALE

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Casa dell'Anziano San Camillo cooperativa sociale onlus nella seduta del 20 febbraio 2017

Sommario

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	4
1.1. Quadro normativo	4
1.2 Tipologia di reati disciplinati.....	4
Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001).....	4
Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001 – L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7).	7
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 - L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, c.29).	10
Reati di concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001).....	11
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 – L. 24 luglio 2009 n. 99)..	15
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62, art. 3). Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.	19
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 quater D. Lgs n. 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n. 7, art. 3).....	24
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.Lgs. n. 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).	25
Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D. Lgs. n. 231/2001 – L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 – L. 6 febbraio 2006, n. 38).	25
Abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9).....	28
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9).....	28
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63).	29
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 23 luglio 2009, n. 99).....	30
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4).	33
Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146).....	34
Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001).....	34
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001).	36
1.3. Le sanzioni e i delitti tentati	37

1.4. Autori del reato (soggetti agenti)	37
1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa	38
1.6 Scopo e finalità del Modello	38
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	39
2.1. Adozione del Modello.....	39
2.2. Finalità del Modello	39
2.3. Struttura del Modello	40
2.4. Modifiche e integrazioni del Modello	41
III. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO DI "SAN CAMILLO"	42
3.1 Descrizione Ente	42
3.2 Il sistema di governance	42
3.3 Il sistema di deleghe e procure.....	43
3.4 L'assetto organizzativo	43
IV. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO INTERNO	47
4.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.	47
4.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca	48
4.3 Funzioni e poteri dell'ODV.....	49
4.4 Conservazione delle informazioni dell'Organismo di Vigilanza e controllo	50
4.5 Flussi informativi nei confronti dell'ODV.....	51
4.6 Gestione.....	52
V. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	52
5.1. Formazione ed informativa alle parti interessate	53
VI. SISTEMA DISCIPLINARE.....	54
6.1. Principi generali	54
6.2 Personale dipendente	54
6.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci	56
6.4 Misure nei confronti dei soci.....	56
6.5 Misure nei confronti di Consulenti, Partners, Fornitori	57
VII. VERIFICHE PERIODICHE	58

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il D.Lgs 231 ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Infatti, fino all'introduzione del D.Lgs 231, l'ordinamento giuridico nazionale impediva che la responsabilità penale potesse essere attribuita ad Organizzazioni/Enti in quanto persone giuridiche.

Conseguentemente, a seguito dell'introduzione del decreto sopra citato, anche le persone giuridiche sono soggette a responsabilità conseguente a commissione di illeciti dipendenti da reato con la precisazione che tale responsabilità, in forza di principi immanenti nel nostro ordinamento (segnatamente si veda l'art. 27 della Costituzione) non può definirsi di carattere strettamente penale.

Il Decreto prevede, infatti, a carico dell'Ente, a seguito della commissione di specifici reati da parte di soggetti in rapporto con esso, una responsabilità amministrativa, alla quale sono connesse una serie di sanzioni, modulate a seconda della gravità dell'illecito, consistenti in sanzioni pecuniarie ovvero di sanzione di carattere interdittivo. Perché possa configurarsi siffatta responsabilità è richiesto che i reati (rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01) siano commessi da soggetti agenti che siano in rapporto con l'Ente ed in particolare di coloro che rivestono una posizione apicale (quali, ad es. amministratori, dirigenti) e nel caso in cui gli illeciti penali siano stati commessi nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente.

1.2 Tipologia di reati disciplinati

Le tipologie di reati che il decreto n. 231/2001 disciplina sono:

Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001).

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, invece nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, il cui ottenimento diventa così illegittimo.

Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alla prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea.

Tale reato si configura in caso di indebito ottenimento -mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute- di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Il momento consumativo in tale fattispecie, rispetto al reato di malversazione (art. 316bis c.p.), è anticipato alla fase di ottenimento del contributo, a prescindere dal successivo utilizzo delle somme ottenute.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso).

Si tratta di una fattispecie criminosa residuale e sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), in quanto nei suoi elementi costitutivi non è inclusa l'induzione in errore del soggetto passivo.

Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza accompagnarsi ad ulteriori artifici e raggiri finalizzati all'induzione in errore, ricorrerà la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p.

L'ipotesi di reato de quo si configura come speciale e residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, c.2, n.1 c.p.), rispetto al quale l'elemento specializzante -oltre che dalla mancanza di artifici e raggiri- è dato dal tipo di profitto, generico e di qualsiasi natura.

Ad esempio, concretizza la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Si tratta di un reato istantaneo e di danno, che si realizza con il concreto conseguimento del profitto e l'effettivo danno per il soggetto passivo pubblico.

Tuttavia, per giurisprudenza univoca, la natura pubblica o privata dell'attività dell'ente in cui la condotta di reato si inserisce è irrilevante; infatti la circostanza aggravante di cui al comma 2, n. 1 sussiste per il solo fatto che danneggiato della condotta truffaldina sia lo Stato o altro ente pubblico.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della UE nel settore agricolo; false dichiarazioni per ottenere un contributo straordinario dalla Regione per l'abbattimento di capi di bestiame affetti da malattie; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali. La differenza tra il reato de quo e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere

dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Il momento consumativo si realizza con il conseguimento dell'ingiusto profitto con relativo danno patrimoniale all'ente pubblico.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10). Si pensi anche a cooperative che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001 - L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7).

Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Le realtà consortili potrebbero incorrere in tali reati ad esempio attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui, la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata come appunto una cooperativa, la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema. E' prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;

b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/ distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di pics-card ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta.

Per quanto riguarda le realtà aziendali cooperative si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile

anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617 quinquies c.p. l'installazione abusiva di un telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quanto tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Il reato de quo punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. E' necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635 quater c.p. anche se gli eventi dannosi non si realizzino concretamente, purché aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 - L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, c.29).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa.

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 10 della Legge n. 146/2006 ("Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale"). In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati avessero carattere transnazionale.

L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali ecc.). Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, ecc.; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Esempi di condotte a rischio: alcune figure apicali, in accordo (ed in concorso) con alcuni fornitori, creano un articolato sistema di finte fatturazioni al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente, ad esempio per ulteriori attività corruttive; tre o più società si legano da un accordo commerciale (joint venture, ATI, ecc.) al fine di aggiudicarsi illegittimamente appalti pubblici.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto.

Il rischio è chiaramente configurabile per le grandi imprese, eventualmente costituite in ATI, appaltatrici di opere o servizi, anche a favore di enti pubblici. Ma anche le piccole realtà imprenditoriali cooperative sono quotidianamente esposte a tali rischi, soprattutto qualora si trovino ad operare in settori e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è tuttora diffusa. Le attività astrattamente coinvolte potrebbero essere molteplici (selezione partners, offerta servizi sanitari, energetici, ambientali, ecc.; gestione rete commerciale, di concessionari ed agenti, ecc.).

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24ter D.Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.

La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale.

In ogni caso per l'imputazione del reato in questione ad una società è necessario accertare l'interesse o vantaggio della stessa.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche in questo caso nella scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Reati di concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001).

Art. 317 c.p. Concussione.

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio secondo il tenore letterale della norma nella formulazione previgente), abusando della sua posizione e/o dei suoi poteri, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato è identificato nel pubblico ufficiale (prudenzialmente si ritiene possa essere equiparato anche un incaricato di pubblico servizio).

Secondo l'orientamento consolidato, l'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

L'abuso così definito deve essere finalizzato al costringimento o all'induzione alla illegittima dazione. Nel primo caso vi è una chiara prospettazione alla vittima di un male ingiusto, nel secondo caso vi è una implicita suggestione o persuasione psicologica.

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla cooperativa in via residuale, o nella forma del concorso dell'extraneus tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la cooperativa gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge, ecc.).

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione (Corruzione per un atto d'ufficio nella formulazione previgente).

E' l'ipotesi di un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare l'esercizio delle sue funzioni (ovvero atti del suo ufficio) con vantaggio in favore del corruttore privato (c.d. corruzione impropria).

Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Il reato può realizzarsi in due forme: corruzione attiva (condotta del privato corruttore) e corruzione passiva (condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che accetta la retribuzione non dovuta per compiere un atto del suo ufficio).

Tale fattispecie potrà configurarsi in capo ad una cooperativa, o nella forma attiva, quando una figura apicale o subordinata della società metta in atto materialmente l'attività di corruzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, oppure in quei casi in cui la cooperativa gestisca attività a rilevanza pubblicistica e l'operatore della cooperativa sia pertanto considerato pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (si veda quanto riportato nell'analisi del reato di concussione in relazione alla definizione di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio).

Oggetto materiale della condotta è "il denaro o altra utilità". Col termine utilità va inteso tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale e morale, patrimoniale e non, consistente in un facere o in un dare. Vi rientra pertanto anche la realizzazione o promessa di assunzione di persona gradita al pubblico ufficiale, o la dazione diretta o indiretta di omaggi, sponsorizzazioni, regali che travalichino l'ordinaria cortesia.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E' l'ipotesi di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

In una delle prime sentenze di merito in tema di responsabilità delle persone giuridiche per corruzione propria, si è affermato che l'ente può essere ritenuto responsabile, senza violare il principio di irretroattività, se all'accordo corruttivo, perfezionato prima dell'entrata

in vigore del D.Lgs, n. 231/2001, seguano una o più dazioni di denaro realizzate in un periodo ad essa successivo. Infatti, sebbene il reato di corruzione si perfezioni con la semplice accettazione del pactum sceleris, ove segua l'effettiva dazione del denaro, il momento consumativo si sposta in avanti fino all'ultima dazione.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari.

E' l'ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico.

Tale fattispecie si caratterizza, infatti, dal fine specifico di favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Tale fattispecie è stata introdotta nell'ordinamento giuridico (non solo, quindi, nell'ambito del D.Lgs n. 231/2001) recentemente e la relativa portata dovrà essere oggetto di una prima applicazione allo stato insussistente.

Dal punto di vista strettamente normativo l'illecito in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, attraverso un utilizzo abusivo delle proprie qualità e/o dei propri poteri, induce un soggetto a dare o promettere , anche ad un terzo, somme di denaro o altre utilità.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

Cfr. artt. 318 e 319 c.p.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

La condotta di reato è quella sopra descritta (in particolare di cui agli artt. 318-319 c.p.), tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 320, 321 e 322, c. 3 e 4 c.p. a membri ed esponenti di organi della Comunità Europea.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs, n. 231/2001 – L. 23 novembre 2001, n. 409 – L. 24 luglio 2009, n. 99).

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo

concerto, di monete falsificate.

La fattispecie in questione si realizza mediante un molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate.

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

E' la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo falsi.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

L'art. 473 c.p., così come modificato dalla L. n. 99/2009, mira a tutelare lo specifico bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede in senso oggettivo, ossia dalla fiducia dei consumatori nei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni, a prescindere dal fatto che il singolo consumatore venga o meno tratto in inganno sulla genuinità del prodotto. Pertanto il reato può configurarsi anche se l'acquirente viene anticipatamente edotto della non autenticità del marchio.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è però richiesto l'oggettivo rischio di inganno del consumatore medio. Ad esempio, per la giurisprudenza il reato de quo non sarebbe configurabile nel caso in cui la condotta sia assolutamente inidonea a creare confusione (es. contraffazione palesemente grossolana o con l'uso dell'espressione "tipo").

La condotta di reato è descritta come contraffazione o alterazione, oppure come uso di prodotti con marchi e segni contraffatti o alterati.

La contraffazione consiste nella riproduzione integrale ed abusiva del marchio genuino.

L'alterazione è la modificazione del marchio ottenuta mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi; dunque, la condotta consiste in un'imitazione fraudolenta o falsificazione parziale.

L'uso punibile ai sensi dell'art. 473 c.p. presuppone che l'autore non abbia commesso o concorso a commettere la falsificazione; è punito anche l'uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Oggetto materiale del reato sono marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, e brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Il terzo comma contiene un vero e proprio presupposto del reato consistente nell'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale; in altri termini, per la configurabilità del reato in questione occorre che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, quale coscienza e volontà di contraffare, alterare e usare cose con la consapevolezza della falsificazione.

Esempi di condotte: presentazione di un prodotto industriale in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato;

commercializzazione delle effigi di marchi contraffatti indipendentemente dal fatto che le stesse siano impresse sul prodotto finale; vendita di prodotti con una forma ed un colore specifico tali da indurre falsamente il consumatore ad identificarlo come proveniente da una data impresa.

Il reato in questione va letto in rapporto all'art. 517 c.p.; infatti, quest'ultima norma tutela la generica onestà degli scambi commerciali, pertanto per la sua configurabilità è sufficiente l'uso di nomi, marchi o segni distintivi che, senza essere contraffatti,

risultano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Le osservazioni svolte per il reato di cui all'art. 473 c.p. sono estendibili anche alla presente fattispecie, con la precisazione che l'art. 474 c.p. prevede la punibilità di due specifiche condotte:

- l'introduzione nello Stato italiano dei prodotti con segni falsi;
- il commercio dei prodotti con segni falsi (inteso nel triplice concetto di detenzione finalizzata alla vendita, compravendita vera e propria e generica messa in circolazione).

Presupposto necessario è che la condotta non venga posta in essere da chi ha commesso la contraffazione.

La commercializzazione di prodotti a contraffazione grossolana non sarebbe punibile in quanto la condotta mancherebbe dell'idoneità ad ingannare un consumatore mediamente avveduto.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 - L. 24 luglio 2009 n. 99)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Il reato de quo, modificato dalla Legge n. 99/2009, mira a tutelare non più l'interesse pubblico dell'economia, ma l'interesse privato dell'esercizio di un'industria o commercio. Ciò è dimostrato innanzitutto dalla procedibilità a querela.

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso della violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione) o di mezzi fraudolenti (artifici e raggiri di ogni tipo, comprese le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) in connessione teleologica con la turbativa.

Pertanto, l'uso di mezzi ingannevoli finalizzato esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può concretizzare solo una concorrenza sleale e non la fattispecie di cui all'art. 513 c.p.

E' importante tener distinto il reato de quo dalla fattispecie civilistica della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).

Es. di condotte: atti idonei a generare una situazione di inganno che vizia la scelta del consumatore, sviando così la clientela di un'azienda; duplicazione e commercializzazione di programmi software; trasferimento fraudolento di cognizioni tecniche ad altra azienda; inserimento nel proprio sito internet, attraverso il quale viene pubblicizzato il proprio prodotto commerciale, di parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia.

La norma mira a sanzionare quelle forme tipiche di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive (anche agricole), o comunque a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti; inoltre, gli atti di concorrenza non vanno intesi in senso tecnico giuridico ex art. 2595 c.c. Il bene giuridico tutelato è il libero svolgimento dell'iniziativa economica ex art. 41 Cost.

Nessun tipo di attività imprenditoriale sembra essere escluso dalla tutela che vuole assicurare la norma; pertanto sarà sufficiente una qualsiasi attività d'impresa ex art. 2082 c.c. Invece, i soggetti attivi possono essere solo coloro che esercitano, anche di fatto, una qualsiasi attività, commerciale, industriale, produttiva.

La condotta può realizzarsi con atti di concorrenza o di violenza o minaccia. Per giurisprudenza l'espressione rinvierebbe alle condotte riconducibili ad un generale metodo di intimidazione mafiosa, pur non essendo necessaria l'appartenenza dei soggetti attivi ad un sodalizio mafioso in senso tecnico.

Un esempio di illecita concorrenza punibile ex art. 513 bis c.p. è l'accordo collusivo fra due o più imprese finalizzato alla predisposizione di offerte attraverso cui influenzare la scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

La norma mira a tutelare genericamente l'industria nazionale, apparendo in tal modo chiaramente statalista ed anacronistica.

La condotta si esplica nella vendita o messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti.

Il dolo è generico.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

L'oggettività giuridica della fattispecie in questione è riconducibile alla c.d. buona fede commerciale, a tutela sia del pubblico dei consumatori, sia dell'insieme di produttori e commercianti.

Il reato de quo può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, non essendo essenziale la qualità di commerciante.

La responsabilità ricade sul titolare dell'attività e sull'impresa stessa anche nel caso in cui la consegna venga effettuata da un dipendente, socio, commesso, familiare, ecc.; tuttavia, occorre accertare che, tenendo conto delle dimensioni dell'organizzazione, la consegna

dell'aliud pro alio si sia verificata sulla base di direttive univoche del preponente e/o dell'impresa stessa, e non per iniziativa o negligenza del dipendente.

La condotta materiale consiste nella consegna di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per:

- **essenza:** occorre una diversità materiale (es. consegna di acqua invece di olio, di farina invece di zucchero; ma anche pratica di massaggi presso centri estetici senza l'uso di specifiche creme dotate di caratteristiche e marchi particolari e preventivamente pubblicizzati nell'offerta del servizio);
- **origine:** si fa riferimento in questo caso ad un mendacio relativo all'origine geografica del prodotto (es. consegna di un formaggio di provenienza diversa da quella indicata dal cliente con la richiesta di un prodotto dotato di una denominazione che richiama un emblematico luogo di fabbricazione);
- **provenienza:** marchio genuino apposto su un prodotto diverso da quello originario oppure marchio genuino che contrassegna un prodotto proveniente solo in parte dall'azienda indicata;
- **qualità:** falsa indicazione della composizione del prodotto e dei requisiti specifici della tipologia merceologica di appartenenza (es. consegna di televisore di un certo tipo non nuovo ma riparato, diversamente da quanto pattuito con l'acquirente; consegna di ciclomotore riparato e dotato di caratteristiche diverse da quelle pattuite, poiché dotato di una diversa velocità e potenza o poiché necessitante di una particolare abilitazione per la guida; vendita di bevande edulcorate con saccarina; vendita di cibi congelati come freschi; consegna di merce con termine di scadenza superato, purché ciò alteri i requisiti di qualità essenziali richiesti dal cliente; vendita di scarto da decanter di pomodoro, proveniente dalla centrifugazione degli scarti dei pelati, come concentrato di pomodoro, consistente, invece, nel frutto della prima trasformazione del pomodoro fresco).
- **quantità:** diversità di peso e misura (es. vendita di prodotti confezionati meccanicamente e con contenuto netto risultante inferiore al peso dichiarato, per percentuali eccedenti le previste tolleranze).

In ogni caso, la condotta prescinde dalla causazione o meno di un danno economico alla vittima, essendo sufficiente la consegna di un bene diverso, per uno dei parametri sopra indicati.

L'elemento psicologico del reato è il dolo generico; la giurisprudenza ritiene che la popolarità del prodotto, e la conseguente abitudine ad utilizzare il nome specifico di un prodotto come denominazione generica per tutta la categoria di prodotti ad esso simili, non comporta la volgarizzazione del marchio; infatti quest'ultima richiede la rinuncia anche tacita del titolare all'utilizzo del marchio.

Per quanto riguarda la configurabilità di tale reato in capo a realtà cooperative, la rischiosità è pressoché generale, in particolare, se alcuni processi o impianti produttivi sono gestiti in autonomia da soggetti apicali; questi ultimi, al fine di assicurare all'azienda una maggiore concorrenzialità e garantire al tempo stesso un utile superiore, potrebbero essere indotti a tenere condotte qualificabili come frode in commercio.

Va precisato tuttavia, che la locuzione "qualora il fatto non costituisca un più grave delitto" rende la norma inapplicabile in caso di truffa, dunque in caso di trasmissione all'acquirente di un bene diverso tramite artifici e raggiri con contestuale documento patrimoniale per la vittima.

Al contrario il reato di frode in commercio può concorrere con quelli previsti e puniti dagli artt. 516 e 517 c.p.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio (esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore, ecc.).

Tuttavia, occorre precisare che il reato di cui all'art. 516 c.p. è finalizzato a tutelare il commercio e non la salute pubblica; pertanto, nel caso in cui quest'ultima venga posta in pericolo, saranno configurabili altre fattispecie di reato più gravi, come quella di cui all'art. 442 c.p., commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte (non richiamata ad oggi dal D.Lgs. n. 231/2001).

Per sostanze alimentari si intendono non solo le sostanze alimentari provenienti dalla terra, ma anche quelle ottenute da processi di manipolazione, lavorazione e trasformazione industriale.

Per giurisprudenza prevalente la genuinità è sia quella naturale (alterazione della sostanza alimentare), sia quella formale (determinazione legislativa di caratteristiche e requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare); pertanto, sono considerati non genuini sia i prodotti che hanno subito un'artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici, sia i prodotti che contengano sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Il reato in questione ha ad oggetto l'interesse pubblico concernente l'ordine economico in relazione alla lealtà e alla moralità del commercio e tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur non imitando marchi o segni registrati, sono idonei ad ingannare i consumatori.

I prodotti/beni riportanti tali segni/marchi devono essere posti in vendita o altrimenti messi in circolazione; la prima locuzione fa riferimento alla materiale esposizione del prodotto per la vendita; la messa in circolazione, invece, comprende qualunque atto di commercio (es. alienazione, spedizione, uscita del prodotto dal magazzino per essere destinato alla vendita).

In riferimento al contenuto del mendacio si fa rinvio alle osservazioni riportate in commento all'art. 515 c.p.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

La condotta di reato consiste nel fabbricare o utilizzare beni realizzati tramite usurpazione di un altrui titolo di proprietà industriale, purché l'agente sia a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di tale titolo.

E' altresì punita la condotta di introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita, o messa in circolazione di tali beni.

Condizione di punibilità è che siano state osservate le norme interne, comunitarie ed internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'art. 517 quater c.p. per la prima volta introduce una tutela penale dei prodotti relativi ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine, che costituiscono il c.d made in Italy agroalimentare (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, ecc.).

Il bene tutelato appare molteplice, in quanto si riferisce sia alla buona fede dei consumatori, sia al diritto di proprietà dei soggetti depositari della denominazione contraffatta, sia alla generica produzione nazionale.

Le condotte punite sono la contraffazione, l'alterazione, l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita, la messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte.

Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62, art. 3). Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Tra le due fattispecie criminose sussiste un rapporto non di alternatività, ma di sussidiarietà, in virtù del quale l'articolo 2621 è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art. 2622 cod. civ.

Le due norme contemplano, rispettivamente, la contravvenzione di falso in bilancio semplice (reato di pericolo), ed il delitto di falso in bilancio cui consegue un danno patrimoniale in capo alla società, ai soci o ai creditori (reato di evento).

In entrambe le fattispecie, la punibilità (con sanzione penale) resta esclusa in caso di mancato superamento delle "soglie di divergenza" stabilite dai commi 3 e 4 dell'art. 2621 e dai commi 7 e 8 dell'art. 2622. In tali casi sono previste, comunque, sanzioni amministrative pecuniarie nonché la pena accessoria dell'interdizione dalle cariche societarie.

Entrambi i reati sono reati propri, la cui commissione è ascrivibile non a chiunque ma esclusivamente a determinati soggetti qualificati, in particolare ai soggetti c.d. apicali espressamente indicati.

L'Art. 12 della L. 69/2015 ha predisposto, all'esito del modificato impianto dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e successivi c.c.), anche un coordinamento con la disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti derivante da reato ex D.Lgs. 231/2001.

Art. 2623 c.c. - Art. 173 bis D.Lgs. n. 58/1998. Falso in prospetto.

L'articolo in epigrafe è stato abrogato dalla legge sul risparmio (L. n. 262/2005) e sostituito, ma con esclusivo riferimento alle società quotate, dall'art. 173bis del T.u.f.: Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

E' rimasto tuttavia invariato il riferimento all'art. 2623 contenuto nel D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25ter, comma 1, lett. d): l'abrogazione della norma del codice ed il mancato richiamo al nuovo art. 173bis del T.u.f. inducono a ritenere il falso in prospetto quale reato non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e persone giuridiche, quanto meno con riferimento alle società non quotate.

Sussiste qualche dubbio, invece, con riferimento agli emittenti quotati.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.

L'articolo in commento individua due fattispecie criminose, a formazione progressiva: la prima, di natura contravvenzionale, costituisce un reato di pericolo che si perfeziona col semplice porsi in essere della condotta descritta, senza necessità di ulteriori eventi

pregiudizievoli; la seconda, di natura delittuosa, costituisce invece un reato d'evento, caratterizzato dall'esistenza di un danno patrimoniale conseguente alla condotta illecita.

Trattasi anche qui di reato proprio, esclusivamente ascrivibile ai "responsabili della revisione", vale a dire ai soggetti – dipendenti o collaboratori – in concreto incaricati del controllo contabile e conseguente certificazione dei bilanci societari.

Gli amministratori della società, tuttavia, potranno essere chiamati a rispondere a titolo di concorso, tanto commissivo quanto omissivo.

A differenza del reato di false comunicazioni sociali, la punibilità delle condotte descritte nella norma in commento non è condizionata al superamento di alcuna soglia di divergenza tra la situazione reale e quella rappresentata.

L'elemento soggettivo del reato è plurimo, essendo richiesto sia il dolo specifico volto al conseguimento di un ingiusto profitto (per sé o per altri) sia il dolo generico rappresentato dall'intento ingannatorio.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

Trattasi anche qui di due fattispecie a formazione progressiva, la prima di mero pericolo e avente natura di illecito amministrativo (comma 1), la seconda, invece, avente natura di reato d'evento, vale a dire rappresentata dalla concreta produzione di un danno concreto derivante dalla condotta.

Ai sensi dell'art. 25ter, comma 1, lett. h del D.Lgs. n. 231/2001, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente o persona giuridica, rileva esclusivamente la seconda fattispecie, restando pertanto non rilevanti condotte d'impedito controllo non seguite da evento di danno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto ad impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione.

Rilevano, pertanto, anche le condotte volte semplicemente ad ostacolare, ossia ad intralciare o rallentare, l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti abbiano o meno l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento di dette attività.

L'espressione impiegata nella norma ("controllo...legalmente attribuito... ad altri organi sociali") induce ad includere tra i soggetti titolari del potere di controllo, altresì, l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.

Resta esclusa, nell'ambito delle ipotesi di controllo esterno contemplate dalla norma, la revisione cooperativa, per la quale invece rileva l'articolo 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

Trattasi, al pari della precedente, di disposizione penale posta a tutela dell'integrità del capitale sociale, e quindi a protezione dell'affidamento dei creditori e dei terzi.

Assumono rilevanza tutte le condotte di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Tali casi sono:

- la riduzione facoltativa c.d. per esuberanza (art. 2445);
- la riduzione per perdite, obbligatoria o meno a seconda dell'entità delle stesse (artt. 2446 e 2447).

E' da rilevare che per le società cooperative, stante il regime di variabilità del capitale sociale (connesso al principio della porta aperta in entrata e in uscita), non può parlarsi, tecnicamente, di "aumento" o "riduzione" del capitale, nel senso valevole per le società azionarie. Non integreranno pertanto la condotta sanzionata dalla norma in esame i casi di liquidazione della partecipazione derivanti dal recesso dei soci, casi ai quali resta

inapplicabile la disciplina stabilita dall'art. 2437quater, alla cui stregua in caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente ed in caso d'impossibilità d'acquisto da parte della società si dà luogo a riduzione obbligatoria del capitale sociale.

Quanto al rimborso di quote o azioni, vale la disciplina particolare sancita dall'art. 2529 ai sensi della quale l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori a rimborsare quote o azioni della società, purché il rapporto tra patrimonio e indebitamento sia superiore a un quarto ed il rimborso avvenga nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le modalità di commissione del reato potranno essere sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito), sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate, come, ad esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse.

Rilevano sia l'indebita restituzione integrale che quella parziale.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

Stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative.

Vengono in rilievo, esclusivamente, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle cooperative a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili ed indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si tenga altresì presente che la ripartizione di riserve indivisibili è suscettibile di comportare, oltre alla responsabilità penale degli amministratori alla stregua della norma in commento, la revoca dei medesimi e la gestione commissariale ex art. 2545sexiesdecies.

Utili destinati per legge a riserva sono, in primo luogo, quelli da imputare a riserva legale ex art. 2545quater.

Nelle cooperative a mutualità prevalente, inoltre, sono altresì indisponibili, e conseguentemente destinati a riserva, gli utili che, dedotte le destinazioni obbligatorie, eccedano i limiti di distribuibilità previsti dall'art. 2514, c.1., lett. a).

Un particolare caso di utili destinati per legge a riserva è poi quello degli utili realizzati successivamente all'impiego di riserve indivisibili per la copertura di perdite (L. n. 28/1999, art.3, c.1): tali utili non possono essere distribuiti fino alla ricostituzione delle riserve precedentemente impiegate (ancorché sulla perdurante vigenza di tale norma si registrino dubbi in dottrina).

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

La norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie.

Quanto alla sottoscrizione, in sede di costituzione o di aumento di capitale, vale il divieto assoluto sancito dagli articoli 2357quater (quanto alle s.p.a. ed alle cooperative-s.p.a) e 2474 (quanto alle s.r.l. ed alle cooperative-s.r.l.).

Quanto all'acquisto, l'art. 2529 detta una disciplina speciale per le cooperative, alla cui stregua l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare quote o azioni proprie della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545quinquies (rapporto tra patrimonio e indebitamento superiore a un quarto) e l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'estensione alla sottoscrizione o all'acquisto di partecipazioni della società controllante, contenuto al secondo comma della norma in esame, mira evidentemente ad impedire elusioni realizzabili compiendo l'operazione, anziché direttamente, per il tramite di una controllata.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

La norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni.

Tali tutele sono fondamentalmente rappresentate dai termini dilatori di novanta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di riduzione del capitale sociale (ipotesi non direttamente applicabile alle cooperative), di fusione e di scissione: termini imposti onde consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione prima del compimento effettivo dell'operazione deliberata.

Trattasi di reato di danno, essendo richiesto un pregiudizio effettivo e non meramente potenziale.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

La norma è applicabile agli amministratori o membri del consiglio di gestione di società quotate (o diffuse), banche, assicurazioni e fondi pensione; conseguentemente, con l'eccezione delle B.c.c. e delle banche popolari, essa riveste importanza alquanto limitata per le cooperative commerciali.

Viene sostanzialmente punito con sanzione penale il comportamento omissivo dell'amministratore che non adempia al dovere di disclosure prescritto dall'art. 2391 cod.civ.

Il reato è di danno (e non di mero pericolo) essendo richiesta, ai fini della punibilità, la produzione di un pregiudizio in capo alla società o ai terzi (creditori, fornitori, ecc.).

Alla luce di quest'ultima considerazione, è da ritenere determinante, quantunque non richiamato dalla norma in commento, il superamento della c.d. prova di resistenza, vale a dire l'accertamento della concreta efficacia determinante del voto dell'amministratore in conflitto d'interessi; efficacia determinante che costituisce il presupposto per l'impugnabilità delle deliberazioni adottate (art. 2391, c.3).

La responsabilità amministrativa della società, ex D.Lgs. n. 231/2001, potrà sorgere nelle ipotesi di danno ai terzi, restando esclusa in quei casi che vedano viceversa l'ente quale soggetto offeso e danneggiato dal reato.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

La norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Le modalità di commissione del reato (che è a condotta vincolata) possono essere tre:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Ai sensi dell'art. 2343, i conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere assistiti dalla relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti e la stima del loro valore (per le s.r.l. l'art. 2465 prescrive la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili).

Gli amministratori devono, poi, entro 180 giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte. Tuttavia, il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società con diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

Si ricordano qui le novità introdotte per le società azionarie (e conseguentemente per le cooperative per azioni) dal D.Lgs. n. 142/2008, il quale ha fatto venir meno la necessità della relazione di stima dell'esperto di nomina giudiziaria in alcune tassative ipotesi: è evidente che la diligenza richiesta in tali casi agli amministratori, al fine di non incorrere in responsabilità, sarà maggiore, non potendo essi invocare la valutazione del perito giudiziario.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

La disposizione in esame "rinforza" con sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori ex art. 2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi ad essi spettanti.

La norma è verosimilmente da ritenersi applicabile alla liquidazione ordinaria delle società ex artt. 2487 ss. e non anche alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative: in tale seconda fattispecie, infatti, i liquidatori non sono organi della società nominati dall'assemblea ma soggetti designati dall'autorità di vigilanza, ed eventuali irregolarità o condotte illecite da costoro poste in essere non paiono suscettibili d'ingenerare la responsabilità amministrativa della cooperativa ex D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.

La fattispecie in esame è stata appena riscritta dal legislatore sicché dovrà esserne verificata la effettiva portata durante la sua prima applicazione.

Secondo il tenore della disposizione sono puniti azioni od omissioni in violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà poste in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti societari contabili, sindaci e liquidatori i quali, a fronte della ricezione o della promessa di denari od utilità in genere, cagionano un nocumento alla Società (per la quale erogano la loro prestazione) .

Va a altresì precisato che la norma in esame prevede la punibilità anche del soggetto che dà o promette danaro (od altri vantaggi).

In questa fase non può escludersi la rilevanza ai fini dell'applicazione di detta norma incriminatrice anche di soggetti i quali, pur non rivestendo formalmente le qualifiche sopra riportate di amministratore, direttore generale, ecc., in concreto svolgano attività a queste figure riferibili.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

Diversamente rispetto al passato, dove soggetti attivi dell'illecito potevano essere solo gli amministratori (reato proprio), la norma estende oggi la punibilità a chiunque ponga in essere la condotta incriminata, in primis i soci.

La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa, e configura un reato d'evento (causazione di una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso).

Il dolo è specifico e consiste nel perseguimento di un'utilità indebita per sé o per altri.

L'esempio tradizionale è costituito dalla rappresentazione di fatti falsi o dal silenzio su fatti rilevanti da parte degli amministratori, in guisa tale da condizionare fraudolentemente la formazione della volontà assembleare.

Si ritiene che il reato non sussista qualora la deliberazione de quo sia stata comunque adottata anche in assenza della condotta illecita.

Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.u.f. introdotte dalla Legge n. 62/2005.

Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa disciplinate dalla Legge n. 59/1992.

Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'art. 2526. La condotta illecita si sostanzia nella divulgazione di notizie false o nell'adozione di altri artifici comunque idonei a trarre in inganno gli operatori, e più in generale il pubblico, provocando un effetto distorsivo al rialzo o al ribasso sul prezzo di scambio dei titoli.

Il delitto in esame è configurato quale reato di pericolo, non essendo richiesta la causazione di un pregiudizio concreto.

Si ritiene che la comunicazione individuale o comunque ad un numero circoscritto di soggetti non integri il reato di aggio: ricorrerà in tale ipotesi, eventualmente, la fattispecie del reato di truffa.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

La norma è di grande rilevanza per le cooperative, in considerazione del regime di vigilanza particolare cui tali enti sono sottoposti ex D.Lgs. n. 220/2002 (revisioni ed ispezioni straordinarie).

Trattasi di reato proprio; soggetti attivi possono essere i medesimi soggetti contemplati dagli artt. 2621 e 2622 in tema di falso in bilancio: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

Anche la condotta (nel caso di cui al primo comma) è per certi versi simile: essa consiste nell'esposizione di fatti falsi o nel silenzio omissivo su fatti rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: si pensi, in particolar modo, alle informazioni richieste in sede di revisione in conformità all'apposito verbale-modello predisposto dal Ministero.

Il reato è di condotta (vincolata) nell'ipotesi contemplata dal primo comma (esso sussiste indipendentemente dall'effettivo impedimento delle funzioni di vigilanza); è di evento (a condotta libera) nel caso previsto dal secondo comma (è richiesto che i comportamenti infedeli, quali che siano, abbiano concretamente ostacolato le funzioni di vigilanza).

[Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 \(art. 25 quater D. Lgs n. 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n. 7, art. 3\).](#)

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sezies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.).

In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi. Nell'ambito cooperativo il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali.

Infatti la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità della cooperativa), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di chi concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.Lgs. n. 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

La fattispecie di reato in questione è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, assistenziali, di volontariato, ecc. (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia).

Tali enti, tra i quali deve annoverarsi anche la Società San Camillo – con la precisazione tuttavia che per le attività assistenziali in concreto erogate la possibile commissione del reato sopra descritto appare più che altro teorica – potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D. Lgs. n. 231/2001 – L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 – L. 6 febbraio 2006, n. 38).

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Pertanto, la condotta non si riconduce necessariamente ad una situazione di diritto, ma a qualunque situazione di fatto avente per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione.

In particolare, le condotte rilevanti tipizzate possono essere riconducibili alle seguenti ipotesi:

- 1) Esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Tale previsione costituisce la traduzione normativa della nozione pacificamente accolta di schiavitù, di cui all'art. 1 della Convenzione sulla schiavitù di Ginevra del 15 settembre 1926 e all'art. 7 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.
- 2) Riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Le condotte di soggezione così delineate assumono penale rilievo quando sono attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600, c.2 c.p.).
- 3) Mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza. Attribuendo esplicito rilievo al mantenimento in stato di soggezione, il legislatore supera le obiezioni di quanti ritenevano che la schiavitù potesse riguardare esclusivamente persone in libertà, sanzionando chi mantenga in soggezione soggetti già privati da altri della libertà.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni.

In particolare l'art. 600 bis c.p. punisce due distinte tipologie di condotte: quella di chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile, e quella di chi consuma con un minore atti sessuali, punendo al tempo stesso domanda ed offerta della prostituzione minorile.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.

Rientrano in tale reato le seguenti condotte:

- 1) Lo sfruttamento di minori al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo: la norma parla letteralmente di "sfruttamento" e non di mero utilizzo, pertanto occorre che il minore venga inserito in una organizzazione e che vi sia una pluralità e non occasionalità di impieghi nelle attività illecite; l'esibizione allude ad una partecipazione dal vivo ad attività pornografica, la produzione può realizzarsi tanto con foto (su carta, floppy disk, file, ecc.) e con registrazioni (videocassette, audiocassette, dvd, ecc.).
- 2) Commercio di materiale pornografico: ossia alienazione del materiale in questione per fini di lucro, svolta con un'organizzazione di impresa.
- 3) Diffusione di materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori: le condotte in questione possono essere poste con ogni mezzo, anche telematico.
- 4) Cessione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, sia a titolo gratuito che oneroso.

L'articolo 600 ter c.p. prevede al primo comma addirittura un reato di pericolo concreto, finalizzato a garantire una tutela anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del corpo e l'immissione nel circuito della pedofilia.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

E' la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (es. accesso ad archivi on line o a siti protetti).

Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione abbiano ad oggetto immagini virtuali.

Le condotte criminose previste da tale norma potrebbero astrattamente ipotizzarsi, come già anticipato per la fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p., in quelle realtà cooperative che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servizi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria.

Il riferimento va anche a quelle imprese che svolgono, come attività principale o secondaria, la gestione di servizi pubblicitari, editoriali, cinematografici, commerciali on line, che potrebbero incorrere in una delle condotte sopra descritte facendo circolare ad esempio su siti, blog, forum, prodotti audiovisivi, immagini pornografiche aventi ad oggetto minori.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile (c.d. sex tour).

La punibilità è limitata agli organizzatori e propagandisti dei viaggi, non agli aderenti all'iniziativa come clienti, e colpisce vere e proprie attività "preparatorie" rispetto ai delitti di cui all'art. 600 bis c.p.

Le società concretamente esposte al rischio di commissione di tale reato sono principalmente quelle operanti nel settore turistico inteso in senso ampio (tour operator, agenzie di viaggio, agenzie specializzate nell'offerta di servizi facility management alle imprese per la gestione dei viaggi, incontri di lavoro, ecc.); tuttavia è sufficiente anche l'organizzazione (o addirittura la mera propaganda) occasionale e sporadica di un solo viaggio, non essendo necessario che l'agente svolga l'attività di organizzazione professionalmente.

Pertanto, tutte le società cooperative presentano in ogni caso una rischiosità residuale per quanto riguarda l'organizzazione di trasferte, viaggi di lavoro e viaggi premio a favore di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, amministratori, soprattutto se verso particolari paesi esteri, ecc.

Art. 601 c.p. Tratta di persone.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.

Entrambe le fattispecie relative al traffico di schiavi sono apparentemente di residuale rilevanza nel mondo cooperativo. In realtà i reati potrebbero essere celati in tutte le attività di reclutamento illegale di forza lavoro, purtroppo diffuse in realtà societarie in cui i lavoratori stagionali rappresentano una grossa percentuale del personale impiegato (si pensi alle cooperative agricole o alle cooperative di produzione lavoro).

Inoltre, le ipotesi di reato sopra richiamate potrebbero essere imputate alla cooperativa a causa di comportamenti criminosi posti in essere da appaltatori, subappaltatori, partners, fornitori, ecc.

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Dal 4 novembre del 2016 è in vigore la L. 199/2016, che modifica l'art 603-bis del codice penale.

Il delitto è stato inserito nell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto qui in esame, tra i delitti contro la personalità individuale: l'illecito dell'ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e con le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Abusi di mercato (art. 25 sexties, D. Lgs. n. 231/2001 – L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9).

Art. 184 D.Lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 185 D.Lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato.

Le condotte criminose -di insider trading e di truffa finanziaria- possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9).

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

Entrambe le norme sopra richiamate richiedono che l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tale proposito in considerazione il D.Lgs. n. 81 del 2008 ed altre leggi speciali (es. DPR 27/04/1955 n. 547 sulla prevenzione degli infortuni; il DPR 19/03/1956 n. 303 sull'igiene sul lavoro; il D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri, ecc.).

In funzione di chiusura si richiama l'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

L'introduzione di tali fattispecie nel D.Lgs. n. 231/2001 ad opera della L. 123/2007 ha, dunque, un effetto estremamente rilevante, soprattutto in considerazione della natura colposa di detti illeciti.

Infatti, tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU n. 81/2008 e non solo) possono rappresentare per le società cooperative un'area di rischio ai sensi dell'art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001.

La natura colposa dei reati de quo ha suscitato diverse discussioni interpretative in dottrina ed in giurisprudenza su due aspetti in particolare:

- 1) compatibilità fra la natura colposa dei reati ed i criteri di imputazione oggettiva ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2001 (commissione dei reati presupposto da parte di un dipendente ed esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente);
- 2) compatibilità fra natura colposa dei reati e criterio di imputazione soggettiva dell'"elusione fraudolenta" del Modello.

Si fa presente che al fine di dare una interpretazione effettiva, concreta e plausibile è opportuno ricostruire il concetto di "interesse o vantaggio" in senso oggettivo (concretizzabile nel risparmio di tempi e costi conseguito dall'Ente).

La volontarietà dell'elusione fraudolenta andrà intesa come volontà di tenere una "condotta" non conforme alle procedure, istruzioni, disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose ex art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63).

Art. 648 c.p. Ricettazione.

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori.

I reati in questione, con le integrazioni apportate dal D.Lgs. 231/2007, sono stati - in parte - meglio caratterizzati dal D.Lgs. 169/2012 e dal Provvedimento di Banca Italia del 3 Aprile 2013 (entrato in vigore l'1.1.2014).

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

E' un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Le tre figure delittuose in commento sono tra loro in rapporto di specialità (l'art.648 ter rispetto al 648 bis, e quest'ultimo rispetto al 648).

In particolare, il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione sia quanto all'elemento oggettivo (alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminale), sia quanto all'elemento soggettivo (è sufficiente il dolo generico laddove nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento d'un profitto).

La fattispecie di cui all'art.648 ter, a sua volta, si distingue dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività 'economiche o finanziarie' in essa contemplate (suscettibili di essere pure ricomprese nel termine operazioni di cui all'art. 648 bis), quanto per il fatto che

mentre il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, l'impiego di proventi illeciti va invece a collocarsi in un momento successivo e ulteriore, ad opera di un soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto il quale reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita.

E' esclusa, nell'ordinamento italiano, la punibilità dell'autoriciclaggio, vale a dire l'impiego, la sostituzione od il trasferimento di beni o denaro commessi dal medesimo autore del reato presupposto (tanto si deduce dalla clausola d'esclusione presente nell'incipit delle disposizioni in commento: «fuori dai casi di concorso nel reato»).

Si badi che autore del reato è anche il concorrente, cioè colui il quale fornisce un contributo determinante, fattuale o psicologico, alla commissione del delitto, al momento della consumazione di questo o in epoca precedente.

Sia la ricettazione, che il riciclaggio e l'impiego di proventi illeciti sono compatibili con lo stato soggettivo di dolo eventuale (commissione del fatto nonostante il dubbio sulla provenienza illecita dei beni o del denaro).

Non va infine confusa con le figure delittuose in commento la disciplina dettata dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante tutta una serie di obblighi in capo a determinate categorie di soggetti chiamati a collaborare con l'Autorità nella lotta al riciclaggio (intermediari finanziari, professionisti ed altri soggetti).

La legge n. 186/2014 (G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014) ha introdotto nell'ordinamento nazionale il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 del codice penale), che punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000 "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Il legislatore ha scelto di distinguere il nuovo reato dalle fattispecie di riciclaggio e impiego di cui ai sopra citati articoli 648-bis e 648-ter c.p., prevedendo per l'autoriciclaggio una pena detentiva inferiore. Tale scelta appare in linea di principio coerente con le esigenze di proporzionalità della pena, tenuto conto che la sanzione per l'autoriciclaggio si cumula con quella prevista per il reato presupposto. L'autoriciclaggio è perseguito in base a un doppio livello di punizione, a seconda della gravità del reato presupposto; si applica, infatti, la reclusione da uno a quattro anni e la multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Un'ipotesi premiale è prevista a favore di colui che si adopera per evitare conseguenze ulteriori del reato ovvero per assicurare le relative prove e l'individuazione dei proventi del delitto.

Anche il reato di autoriciclaggio è stato incluso nel novero dei reati che possono dar luogo alla responsabilità della persona giuridica ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 - L. 23 luglio 2009, n. 99).

Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Art. 171, L. 633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette.

La norma mira a tutelare la paternità dell'opera e il diritto del suo titolare a non veder frustrati i propri interessi economici.

E' prevista un'aggravante in caso di: opere altrui non pubbliche; usurpazione della paternità dell'opera; deformazione, mutilazione o modificazione dell'opera, purché vi sia offesa all'onore e alla reputazione dell'autore.

La condotta può essere realizzata sia dal soggetto che materialmente diffonde telematicamente e senza autorizzazione l'opera, sia da eventuali gestori di server attraverso cui avviene tale diffusione.

Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

La norma ha come oggetto materiale di tutela le diverse tipologie di beni qualificabili come programmi per elaboratore, o più genericamente software.

Le condotte punite sono di due tipologie:

- l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; e ancora, qualsiasi condotta finalizzata a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
- la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Il comma 1 fa riferimento specifico ai software, e punisce ogni duplicazione, ancorché non finalizzata alla vendita, purché volte ad ottenere un profitto, nonché ogni attività di intermediazione (importazione, distribuzione, ecc.) avente ad oggetto software abusivamente duplicati. Lo stesso comma prevede, inoltre, la punibilità di ogni azione finalizzata a rimuovere dispositivi di sicurezza sui software in questione.

Le condotte di cui al comma 2 sono poste a tutela delle c.d. banche dati.

Art. 171-ter L. 633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione,

trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale e se sussiste il dolo specifico di lucro.

La norma tutela una globalità di opere dell'ingegno inglobate in una serie indefinita di supporti.

In particolare, la norma punisce chiunque:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Ai sensi del comma 2 è punito altresì chi:

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 171-septies L. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

La norma tutela la funzione pubblicistica e di garanzia della SIAE.

L'art. 171-septies punisce:

- a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies L. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

La condotta prevista e punita consiste nel: produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Es. di condotte: sblocco di servizi televisivi criptati, uso altrui credenziali per accedere a trasmissioni a pagamento, sblocco e modifica fraudolenta tessere pay tv, ecc.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001 - L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4).

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il reato era già previsto e punito indirettamente dal D.Lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10, L. n. 146 del 16 marzo 2006.

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 (così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 121/2011) ha introdotto l'art 25-decies nel D.Lgs. n. 231.

Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.

Art. 292-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.Lgs. n. 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001).

Con l'art. 4 comma 2 della L. 116/2009 sono stati inseriti nell'ambito del D.Lgs. 231/2001 anche una varia tipologia di reati c.d. ambientali, attraverso il richiamo di una serie di norme che puniscono, a vario titolo, condotte atte a ledere l'integrità dell'ambiente. Al riguardo, si evidenziano i seguenti.

- artt. 727 bis e 733 bis del codice penale.

Le suddette norme puniscono, rispettivamente, a) chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta; b) chiunque causi la distruzione o il deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

- art. 137 D.Lgs 152/2006.

Detta norma punisce chiunque effettui lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione;

- art. 256 D.Lgs 152/2006

Tale norma punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; ovvero chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata o effettua attività non consentita di miscelazione di rifiuti; ovvero chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) della medesima normativa (il riferimento è alla disciplina contenuta nel DPR 254/2003 contenente la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari);

- art. 257 D.Lgs. 156/2006

L'articolo in questione punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;

- art. 258 D.Lgs 156/2006

La disposizione suddetta punisce i soggetti che effettuano trasporto di rifiuti, propri o di terzi, in violazione delle norme e procedure concernenti le autorizzazioni e le registrazioni delle operazioni effettuate;

- art. 259 D.Lgs 156/2006

Tale norma punisce chiunque effettui traffico illecito di rifiuti (art. 26 Regolamento CEE 259/1993);

- art. 260 D.Lgs 156/2006

Detta disposizione punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;

- art. 260 bis D.Lgs 156/2006

L'articolo suddetto punisce colui che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, ovvero colui che non effettua trasporto di rifiuti in possesso della documentazione relativa alla natura e tracciabilità degli stessi ovvero lo effettua con documentazione alterata;

- art. 279 D.Lgs 156/2006

Detta norma punisce chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero in mancanza di un suo rinnovo.

- art. 3 c. 6 L. 549/1993

La disposizione sopra richiamata punisce la produzione, il consumo, l'importazione e l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive per l'ozono e l'ambiente indicate negli allegati alla legge medesima (trattasi di tipologie di idrocarburi).

Inoltre l'art. 25 undecies D.Lgs 231/2001 comprende anche gli illeciti di cui alla L. 150/1992, relativa alla commercializzazione di animali appartenenti a speci in via di estinzione o pericolose per la salute e l'incolumità pubblica (ivi comprese le attività tese alla falsificazione di documenti e/o certificati), e quelli di cui al D.Lgs 202/2007 avente ad oggetto l'inquinamento provocato da navi.

Si precisa che, a norma del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 156/2006) è definito, in via generale, "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; per "produttore di rifiuti" il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; per "smaltimento" qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (l'allegato B della parte IV del decreto indica una serie non esaustiva di operazioni rientranti nel concetto di smaltimento (ad esempio il deposito sul o nel suolo (discarica), Incenerimento a terra, ecc.).

Il 28 Maggio 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 la L. 68/2015 riguardante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

Tale intervento normativo ha inserito nel Codice Penale un nuovo Titolo, VI-bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente all'interno del quale sono stati previsti cinque nuovi reati:

- 452-bis c.p. Inquinamento ambientale
- 452-quater c.p. Disastro ambientale
- 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- 452-septies c.p. Impedimento del controllo
- 452-terdecies c.p. Omessa bonifica

La L. 68/2015 ha modificato l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001).

L'introduzione dell'art. 25 duodecies indicato in epigrafe ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente in tutti i casi (e dunque, ad esempio, anche indipendentemente dal verificarsi di reati di tipo "associativo") in cui venga impiegata forza-lavoro di cittadini stranieri (tipicamente extracomunitari) la cui presenza e permanenza sul suolo nazionale è irregolare. Il riferimento, infatti, è al comma 12 bis dell'art. 22 del D.Lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) il quale contempla casi particolari (e più gravi) dell'ipotesi in cui siano occupati lavoratori stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto e non rinnovato, ovvero per il quale non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge, ovvero ancora nel caso in cui il permesso sia stato revocato od annullato (comma 12 del D.Lgs, n. 286/1998). Dette ipotesi sono: a) nel caso in cui i lavoratori siano più di tre, b) se sono minori in età non lavorativa, c) se sono sottoposti a condizioni di

particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del Codice Penale (con grave pericolo per gli stessi ovvero, si ritiene, in ipotesi di violazione della normativa in tema di sicurezze ed igiene sui luoghi di lavoro , di esposizione a rischi per la salute del lavoratore oppure della sua sicurezza ed incolumità personale).

1.3. Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Infine può essere disposta la pubblicazione della condanna e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà del loro importo/durata, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

1.4. Autori del reato (soggetti agenti)

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e particolarmente nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti (soprattutto se caratterizzati da margini di autonomia e, correlativamente, da minor controllo). Inoltre devono essere considerate anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente (ad es. l'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno in grado di determinare l'azione dell'Ente in virtù del proprio peso specifico).

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione “apicale”.

1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione “apicale”, l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque l'onere probatorio fa capo allo stesso) che:

- i. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il Modello;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato all'OdV;
- iii. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- iv. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell'Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato. Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.6 Scopo e finalità del Modello.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs 231/01, come sopra anticipato, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora quest'ultimo dimostri a) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di Organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l'altro, nelle linee guida/codici di comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti (cfr. art. 6, comma 3, del Decreto) e b) che sia stato istituito, all'interno dell'Ente stesso, un organismo di vigilanza e di controllo (di seguito, in forma abbreviata, “O.d.V.”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di verificare il funzionamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello stesso.

Nel prossimo capitolo viene descritto il Modello Organizzativo adottato da Casa dell'Anziano “San Camillo” Cooperativa Sociale Onlus (nel prosieguo San Camillo oppure Società), la sua struttura, la sua finalità ed il suo funzionamento.

II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Adozione del Modello

San Camillo ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il modello si ispira altresì ai principi contenuti nelle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001" emanate dalla Regione Lombardia, nonché alle Linee Guida in merito approvate dalle principali organizzazioni rappresentative (ad esempio Confindustria nonché alle "Linee Guida Regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell'ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro", emanate dalla Regione Lombardia.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la Società ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D.Lgs. 231/2001, ma contribuiscano altresì a migliorare la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l'altro, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori della Società ed in generale per tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, fornitori, partners, appaltatori e collaboratori) affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività in e/o con San Camillo.

Il CDA di San Camillo intende dotarsi di un Modello di gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001, e di costituire un organismo di vigilanza (ODV), affidandogli il compito di attuare l'applicazione del Modello.

2.2. Finalità del Modello

Il Modello è stato predisposto con lo scopo di organizzare e mettere a sistema in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività aziendali di San Camillo, al fine di dotare la Società di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto 231/01.

In particolare, attraverso i propri regolamenti interni e le attività di controllo (anche preventivo) la Società si è proposta di individuare nell'ambito dell'attività aziendali, le aree e/o i processi di attività in cui appare più alto il rischio di condotte illecite ai sensi del Decreto (le c.d. "aree a rischio"), nonché meglio verificare i processi di gestione/controllo delle risorse finanziarie relativi a siffatte aree a rischio.

Con l'introduzione del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo conforme alle prescrizioni di cui al Decreto 231/2001, la Società ha inteso perseguire gli obiettivi che attengono ai seguenti principi:

- i. **liceità**, intesa quale garanzia dell'esercizio delle attività proprie nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;
- ii. **etica**, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento dei propri obiettivi, anche in relazione al proprio ruolo sociale;
- iii. **trasparenza**, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo che con gli interlocutori esterni;
- iv. **efficacia dell'azione**, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy regionali.

L'adozione del presente Modello unitamente al Codice Etico si propone, in aggiunta al beneficio della esenzione della responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/2001, di raggiungere i seguenti obiettivi:

- i. prevenire comportamenti non etici nelle attività e nella gestione della Società tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente tra la Società stessa e i suoi stakeholders (intendendosi per stakeholders i soci, gli utenti/clienti della formazione e dei servizi al lavoro e, più in generale, la comunità territoriale dove opera con particolare riferimento alla Regione Lombardia);
- ii. mantenere inalterata la reputazione e l'immagine della Società così come si è consolidata nell'ambito territoriale;

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D.Lgs. 231/2001; in particolare, sono state:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D.Lgs 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

Si rinvia, a tale proposito alla Parte Speciale del Modello per una più puntuale descrizione del livello di rischio riscontrato e delle azioni individuate e/o intraprese.

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso un accurato studio delle aree organizzative e gestionali più esposte.

Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle aree aziendali in cui potrebbero essere concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito dell'approvazione del presente Modello, si potrà monitorare nel tempo le c.d. aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, si potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La prima parte di carattere generale riporta i profili normativi del Decreto, il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, le componenti essenziali del Modello, tra cui l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso e le verifiche periodiche sullo stesso.

La seconda parte, Parte Speciale, partendo dall'analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs 231/2001, delle aree/processi/attività, considerando le direzioni/funzioni aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Regolamento OdV;
- Sistema sanzionatorio;

- Procedure attuative aziendali e altri regolamenti interni che saranno predisposti e introdotti nel tempo in quanto atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale nonché ai fini dell'implementazione del Modello (tra cui le schede di valutazioni Risk assessment modelli SGS che costituiscono parte integrante del Modello ed evidenziano le aree di maggior rilevanza ai fini dell'applicazione del Modello stesso nonché i comportamenti a rischi e le azioni correttive/preventive adottate o da adottarsi).

L'inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è stata compiuta per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo con la precisazione che gli allegati documenti operativi soggetti a revisione costante non richiede la revisione dell'intero modello ed una formale approvazione del C.d.A. ma una delibera dell'O.d.V., previa approvazione dei contenuti del management e della Direzione Aziendale.

2.4. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto al paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società e su suggerimento dell'OdV.

III. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO DI "SAN CAMILLO"

3.1 Descrizione Ente

La Società "Casa dell'Anziano San Camillo Cooperativa Sociale – Onlus" di Carugate a responsabilità limitata San Camillo" (nel prosieguo San Camillo) è stata costituita in data 28 marzo 1981 per soddisfare le esigenze di assistenziali, ricreative, culturali, associative per i soci e per le persona anziane residenti o domiciliate a Carugate o che hanno ivi avuto residenza ed a tale fine di fonda sui principi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.

San Camillo in coerenza alla propria natura ed in conformità con il proprio Statuto realizza i propri obiettivi consistenti nel perseguimento dell'interesse generale della comunità locale, della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini tramite la gestione di servizi socio – sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) della L. 381/1991 e s.m.i.

In particolare i suddetti obiettivi sono attuati mediante la gestione della Residenza Sanitaria per Anziani "San Camillo" in Carugate, struttura accreditata presso l'ASL n. 2

3.2 Il sistema di governance

Il sistema di governance è strutturato in modo tale da permettere all'Ente l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, garantendo la massima efficienza ed efficacia operativa.

Il governo dell'Ente è affidato a:

- l'**Assemblea dei soci**: ordinaria ha, a norma di legge e di statuto, le seguenti funzioni:
 - a. approva il bilancio;
 - b. procede alla nomina degli amministratori;
 - c. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
 - d. determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci se nominati;
 - e. approva i regolamenti interni;
 - f. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
 - g. delibera su tutti gli altri oggetti riservati dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza;

L'assemblea straordinaria, a norma di legge, ha invece le seguenti funzioni: deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

- **Consiglio di amministrazione** il quale è investito dei più ampi poteri di gestione della società con esclusione di quelli riservati *ex lege* all'Assemblea. Allo stesso spettano le attribuzioni e competenze previste dall'art. 2365 secondo comma del Codice nonché:
 - a. convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
 - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c. redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
 - d. compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
 - e. conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
 - f. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della cooperativa;

- g. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
- h. acquistare quote o azioni proprie della cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

3.3 Il sistema di deleghe e procure

Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto all'allocazione delle risorse umane, finanziarie ed immobiliari. Ne sono membri gli amministratori eletti dall'Assemblea, ordinaria, dei Soci. Ha tutti i compiti inerenti la gestione dell'impresa.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede le sedute del CDA; rappresenta San Camillo nelle sedi istituzionali, politiche e sociali; come legale rappresentante di San Camillo ha la responsabilità per la firma dei contratti e degli acquisti nei limiti di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Da Statuto Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Solo i soggetti muniti di idonea procura possono agire in nome e per conto di San Camillo, impegnando la stessa, pena la loro responsabilità personale.

La rappresentanza di San Camillo spetta anche al Vice Presidente, al Direttore, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

3.4 L'assetto organizzativo

La struttura organizzativa della società è orientata a garantire la separazione dei compiti e responsabilità tra le funzioni operative e di controllo da un lato e la massima efficienza ed efficacia possibile dall'altro.

A seguito si riporta l'organigramma dell'Ente:

L'organigramma di tipo gerarchico-funzionale, pone in evidenza le figure apicali, cioè le risorse umane che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa.

La struttura organizzativa risulta articolata nelle seguenti funzioni descritte di seguito:

- Organi con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione

dell'Ente: Consiglio di Amministrazione, Presidente del consiglio di amministrazione, Vice Presidente (al quale spettano le medesime competenze riservate al Presidente) Direttore, Economo.

Il Consiglio di Amministrazione: è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. In particolare allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

Presidente del Consiglio di Amministrazione: ha la rappresentanza della Cooperativa verso terzi ed in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori, nonché ampi poteri di firma. Allo stesso sono riservate ulteriori facoltà e poteri quali: effettuare depositi anche cauzionali o titoli presso la Cassa depositi e prestiti e presso le direzioni provinciali del tesoro, ricevere quietanze e polizze di deposito in generale rappresentare la cooperativa in ogni operazione con la Cassa depositi e prestiti e con la tesoreria; riscuotere somme, mandati, Buoni del Tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali dovuti alla Cooperativa per qualsiasi titolo; stipulare clausole compromissorie con le quali deferire ogni eventuale controversia ad arbitri rituali ed irrituali di diritto o di equità; nominare gli arbitri e compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti; transigere, definire, conciliare liti e controversie di valore unitario non superiore a € 25.000,00 già sorte anche in sede giudiziale o arbitrale o che possano sorgere, sottoscrivendo atti, quietanze ed ogni documento relativo; rappresentare la Cooperativa in qualsiasi procedura, accettare e respingere proposte di concordato e domande di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, rilasciare ricevute di quietanze relative a tali procedure;

sottoscrivere le comunicazioni riguardanti adempimenti posti a carico della Cooperativa da leggi e regolamenti alla Camera di Commercio ed altre società; compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti ed operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze in genere comprese le concessioni edilizie, anche in deroga ad atti autorizzativi in genere; stipulare, sottoscrivere disciplinari, convenzioni e qualsiasi altro atto preparatorio di detti provvedimenti; acquisire contributi, accettare le condizioni inerenti, sottoscrivere i necessari documenti e rilasciare le relative quietanze; girare per l'incasso e per lo sconto, esigere e quietanzare effetti cambiari esclusa la facoltà di accettare cambiali, tratte, di emettere pagherò e prestare avalli, spiccare tratte; effettuare operazioni a debito o a credito; emettere mandati ed assegni sui conti correnti della Cooperativa presso qualunque istituto di credito a fronte di contratti già stipulati; stipulare contratti di prestazioni di servizi e di ogni altro contratto necessario per l'ordinario svolgimento degli affari sociali per un importo di € 5.000,00 con facoltà in ordine a tutti tali contratti di fissare termini, modalità di esecuzione, rinnovazioni, modificazioni e risoluzioni con la successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Direzione: il Direttore è la funzione attraverso la quale, direttamente o per delega, si concretizza il programma operativo annuale, mediante l'organizzazione e l'allocatione delle risorse umane, finanziarie ed immobiliari di San Camillo, nell'ambito del processo manageriale strategico.

È la Funzione operativa di livello superiore di San Camillo; chi ne ricopre il ruolo assume il ruolo di responsabile operativo generale, cui corrisponde la massima responsabilità circa l'andamento di San Camillo nel conseguimento degli obiettivi individuati; inoltre egli:

- a. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in base alle direttive del Presidente ;
- b. predispone, verifica e gestisce, con l'aiuto dell'economista e/o di altri professionisti esterni il budget ed il bilancio di esercizio;
- c. coordina il lavoro dei vari responsabili dei servizi della struttura per anziani; in questo ambito gestisce i rapporti con il personale e/o i collaboratori e ne controlla l'attività, rappresenta la cooperativa davanti agli organi ed Enti amministrativi con riferimento alla gestione del personale; gestisce, coordina e controlla i contratti di appalto e le convenzioni; autorizza i pagamenti in esecuzione di contratti sottoscritti previa

esibizione di idonea documentazione fiscale; verifica il rispetto degli standards strutturali e gestionali; cura ed intrattiene i rapporti con l'ASL Milano 2 e con i Servizi sociali del Comune di Carugate al fine del perseguimento degli obiettivi sociali e statutari; intrattiene rapporti con gli istituti di credito ; stipula contratti per acquisto di beni e/o servizi nei limiti e con le modalità conferitegli con atto 31 luglio 2007; sottoscrivere per San Camillo la corrispondenza ed in genere tutti gli atti connessi e relativi all'esercizio delle sue funzioni. Inoltre, proprio in quanto specifica figura apicale assume la responsabilità delle attività delegate e/o gestite da altre figure rilevate in San Camillo quali l'ufficio risorse umane, la progettazione, l'ufficio amministrativo, la rendicontazione, la gestione qualità ed accreditamento ed, in genere, tutte le altre attività connesse allo svolgimento delle attività di San Camillo e non rientranti nella competenza di altre figure.

Economo. La predetta figura svolge, conformemente alle attribuzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione e in coordinamento e sotto la direzione del Direttore, tutte le attività correlate con l'accreditamento da parte di Regione Lombardia e di ASL 2; coadiuva il Direttore nelle principali attività amministrative e di rendicontazione.

Direttore Sanitario. Pur non potendosi qualificare quale figura apicale ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, il Direttore Sanitario, il cui ambito di attività ricade in quello che vede nel Direttore il referente apicale, deve essere menzionato ed isolato per le specifiche mansioni dallo stesso svolte.

In particolare il Direttore Sanitario coordina lo staff medico ed infermieristico di San Camillo, per quanto attiene l'attività medica e sanitaria, e ne assicura lo svolgimento in piena conformità con le normative di settore e con i protocolli sanitari.

Responsabile Servizi Generali. Anche questa figura, pur non rivestendo ruolo apicale e sebbene la sua attività ricade nei poteri e nella responsabilità del Direttore, deve essere posta in risalto per le mansioni che concretamente svolge all'interno di San Camillo.

In particolare coadiuva il Direttore nella gestione dei servizi generali con particolare riferimento ai servizi di ristorazione, di pulizia e manutenzione, nonché al centralino.

Responsabile di gestione della qualità ed accreditamento.

La Funzione, in staff con la direzione, ha lo scopo di garantire che i servizi realizzati siano conformi alle specifiche e soddisfino le aspettative del Cliente.

In particolare cura le domande di finanziamento relative alla qualità e alla rendicontazione e gestisce l'accreditamento per le parti di competenza.

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP). La Funzione opera quale referente per ciò che attiene alle problematiche attinenti al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e al D. Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 (salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro, ecc.) e servizi diversi, mantenendo rispettivamente i dovuti rapporti con le strutture consortili ed i corrispondenti responsabili dei soci direttamente interessati alle attività di San Camillo.

Area Progettazione e Marketing (APM). Il Responsabile, direttamente o attraverso le Posizioni dipendenti:

- a. individua, in relazione alle "domande" dei soci, gli ambiti di sviluppo di nuovi progetti e le opportunità di finanziamento;
- b. supporta il Direttore nell'individuazione di strategie di sviluppo delle attività di San Camillo;
- c. controlla i progetti prima dell'invio degli stessi all'ente finanziatore;

d. progetta gli “interventi” in base alla risultanze dei bandi.

Area Amministrazione (AA).

La Funzione, direttamente e con la collaborazione delle proprie Posizioni dipendenti, è responsabile di quanto segue:

- a. gestione dei pagamenti in entrata/uscita;
- b. gestione degli acquisti;
- c. redazione bilancio annuale;
- d. gestione del sistema informatico;
- e. gestione di eventuali verifiche/ispezioni da parte della PA/Autorità pubblica;
- f. gestione trasferite e rimborsi spese;

Essa, inoltre: cura i rapporti con altre Pubbliche amministrazioni (ad esempio enti previdenziali, Agenzia delle entrate, ecc.) alle quali invia dichiarazioni periodiche.

Le procedure dell’Ente, che regolamentano lo svolgimento delle attività aziendali, sono formalizzate e periodicamente soggette a verifica e aggiornamento.

Le procedure sono volte a:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, laddove possibile, e addivenire ad un’adeguata separazione dei compiti;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l’adozione di misure volte a documentare e tracciare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni adottate.

Per ciò che attiene alla gestione delle risorse e dei flussi finanziari nonché nei rapporti con gli Istituti di Credito, l’Ente prevede che:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria e quindi incassi, pagamenti, etc., devono essere eseguite mediante l’utilizzo dei conti correnti bancari dell’Ente ed eseguiti/autorizzati dalla Direzione amministrativa con validazione tramite firma congiunta della Presidenza e della Direzione Generale, salvo importi di modica quantità;
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa;
- tutte le fatture ricevute devono avere allegato ordine di acquisto o documento giustificativo (ordine autorizzato e controfirmato da soggetto con adeguati poteri);
- controllo delle fatture (corrispondenza, fiscalità);
- non si dà luogo al pagamento delle fatture senza la specifica autorizzazione della Direzione Generale e della Presidenza.

Le procedure amministrative sono supportate da apposito applicativo informatico.

In tema di **sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**, l’Ente si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente in ottica di eliminare, ridurre o gestire i rischi lavorativi dei lavoratori dell’Ente.

Nello specifico l’Ente:

- ha elaborato e aggiornato periodicamente il documento di valutazione dei rischi (DVR) e ha individuato le misure di prevenzione e protezione in relazione ai fattori di rischio rilevati;
- ha nominato il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che ha la funzione di supervisione del funzionamento dell’intero SGSL e svolge i compiti attribuiti dal TU sulla sicurezza del lavoro;
- ha designato gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e provveduto a formarli sulle misure antinfortunistiche, di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di

- pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze monitorando periodicamente l'attività da questi svolta;
- ha nominato il medico competente per attuare il programma di sorveglianza sanitaria e periodicamente effettuare visite mediche ed esami necessari per l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni specifiche;
 - si è occupata della formazione e dell'aggiornamento del personale.

Area Risorse Umane.

La Funzione è responsabile di quanto segue:

- gestione amministrativa del personale;
- richiesta e gestione di contributi pubblici finalizzati allo sviluppo organizzativo ed alla formazione del personale;
- selezione del personale;
- gestione dei servizi di ristorazione, centralino, pulizia e manutenzione in genere
- partecipazione a bandi pubblici finalizzati all'ottenimento di sgravi e/o vantaggi derivanti e/o connessi con l'assunzione di personale.

IV. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO INTERNO

Per lo svolgimento della propria attività, l'OdV si è dotato di un apposito regolamento.

4.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, San Camillo intende costituire l'Organismo di Vigilanza e controllo (di seguito OdV), incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti del medesimo D.Lgs. n. 231/2001.

L'OdV sarà costituito da un numero dispari di membri, fino ad un massimo di tre, come di seguito specificato.

L'OdV sarà composto dalla persona del Presidente dell'Odv ed eventualmente da altri due membri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell'OdV, assegna all'Organismo un budget di spesa annua, che potrà essere utilizzato dall'OdV, a propria discrezione, nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Il Consiglio di Amministrazione riconosce altresì a ciascun componente dell'OdV un compenso annuo nonché copertura assicurativa per responsabilità civile, sia per danni verso la Società e terzi, sia per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori della Società e con esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della Società stessa.

Secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001, le caratteristiche e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), oltre alla professionalità, sono: (i) autonomia; (ii) indipendenza; (iii) onorabilità e (iv) continuità d'azione.

A favore dell'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'OdV, nel Modello di Organizzazione la Società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società;

- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, ai documenti della Società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo stesso, previa comunicazione al Presidente;
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l'OdV, tale da esporre la Società a rischi rilevanti costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società, ciò nonostante, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata, con l'obbligo di procedere ad una tempestiva comunicazione e a successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute.

L'OdV deve essere composto da professionisti in possesso di specifiche competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere. In particolare, i componenti esterni saranno professionisti esperti individuati nell'ambito delle seguenti discipline: organizzazione aziendale, indagini ed ispezione, gestione e valutazione dei rischi, finanza, revisione e gestione contabile, certificazioni e qualità, e nell'ambito legale.

Con riferimento, infine, alla continuità d'azione, l'OdV deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello, con necessari poteri di indagine e curare l'attuazione del Modello, assicurandone l'opportuno aggiornamento.

L'OdV resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio d'Amministrazione che lo ha nominato. L'OdV è comunque sempre rinnovabile da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

La cessazione o la rinuncia dell'incarico di uno o più membri dell'OdV non comporterà la decadenza dell'intero OdV, ma il Consiglio di Amministrazione provvederà con tempestività alla nomina dei nuovi componenti; i nuovi nominati rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli altri membri dell'OdV.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal budget, della collaborazione di altre funzioni di direzione della Società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

L'OdV potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più segretari selezionati fra il personale interno o fra professionisti esterni alla Società preferibilmente senza aggravio di costi per la società o comunque sempre nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal budget, con il compito di: convocare l'OdV a richiesta dei soggetti indicati nel presente Regolamento, redigere bozze dei verbali da sottoporre all'approvazione dell'OdV, accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, affiancare l'OdV in tutte le attività necessarie al miglior espletamento delle sue funzioni.

4.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;
- la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza del singolo componente dell'OdV;
- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- la sentenza di condanna, anche non definitiva, del singolo componente dell'OdV, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;

Al verificarsi di una di tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre in via cautelativa la sospensione dei poteri del membro OdV o la sua sostituzione con la nomina di un componente nuovo. In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un organismo di vigilanza ad interim.

In caso di rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità di un componente dell'Organismo di Vigilanza, gli altri componenti ne daranno tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione che provvederà senza indugio alla sostituzione.

Al verificarsi di una delle ipotesi sopra descritte a carico di uno dei componenti dell'OdV, in attesa della sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo continuerà ad operare con i restanti due componenti. Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base di esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'ODV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

4.3 Funzioni e poteri dell'ODV

L'OdV opera in completa autonomia ed indipendenza, su specifico mandato del Consiglio di Amministrazione e riferendo esclusivamente ad esso in ordine al proprio operato.

All'OdV è affidato il compito di:

- vigilare sulla corretta attuazione del Modello di Organizzazione e Controllo redatto dalla Società ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "a rischio" reato, e alla idoneità delle procedure adottate alla prevenzione dei reati rilevanti per il D. Lgs. 231/2001;
- promuovere ed assicurare, mediante i propri poteri di vigilanza, un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello nei confronti dei destinatari dello stesso;
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con tempestività al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento e/o della struttura aziendale.

A tal fine l'ODV ha, tra l'altro, il compito di:

- stabilire ed attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso ODV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l'ODV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dall'Ex D.lgs 231/01. All'ODV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di reato;
- controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole standard, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.).
- in presenza di violazioni del Modello, o mancato adeguamento, da parte dei destinatari o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti, alle prescrizioni indicate dall'OdV, procedere alla segnalazione alla Direzione e, se necessario, alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Per problematiche inerenti la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà informato anche il datore di lavoro ex art. TU 81/08.

Le suddette funzioni possono essere svolte anche da singoli componenti dell'OdV, con il dovere di riferire per iscritto sul proprio operato all'Organismo stesso.

In relazione a quanto sopra, sono assegnate all'OdV due linee di reporting: la prima su base continuativa, con il Direttore della Società; la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della quale predispone un rapporto sull'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, etc.), nonché segnala, eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Inoltre, ogni anno, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Inoltre, alla notizia di violazione delle norme previste dal Modello, l'OdV informa tutti gli altri amministratori ed eventualmente la società di revisione legale. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

4.4 Conservazione delle informazioni dell'Organismo di Vigilanza e controllo

I verbali delle riunioni dell'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica, sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito ai membri dell'OdV e ad eventuali soggetti interessati, previa autorizzazione dell'OdV stesso.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico.

L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

4.5 Flussi informativi nei confronti dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza delle regole di comportamento introdotte ai fini previsti dal ex D.Lgs 231/01 in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con il Codice di Comportamento adottato dalla Società devono essere inviate all'OdV;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza. A tale scopo per facilitare il flusso di segnalazioni officiose e di informazioni verso l'OdV saranno istituiti con apposite disposizione dell'Organismo di Vigilanza "canali informativi dedicati";
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede;
- l'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni e notizie al soggetto che ha operato la segnalazione, ai responsabili delle funzioni aziendali competenti, e procedendo alle indagini del caso;
- la Società assicura e garantisce che i membri dell'OdV non potranno essere soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della Società che collaborano con l'OdV.

Le segnalazioni raccolte dall'ODV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Oltre alle segnalazioni di presunte violazioni del Modello 231 e del Codice Etico, all'OdV devono essere trasmesse le seguenti informazioni:

- contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione ed erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dalla Società;
- conclusioni delle verifiche ispettive depositate da funzioni di controllo interno o da commissioni interne in conformità a procedura di comunicazione da cui risultano eventuali responsabilità per reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive; - comunicazione di procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- richiesta di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001;
- comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, alla variazione delle deleghe e dei poteri;
- variazioni delle aree a rischio, realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
- informazioni relative ai clienti e ai fornitori della Società indagati per reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

All'Organismo di Vigilanza deve, infine, essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da San Camillo ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

4.6 Gestione

L'OdV per svolgere al meglio i propri compiti dovrà convocarsi periodicamente ed in modo continuativo.

L'OdV potrà convocarsi in forma straordinaria anche su richiesta specifica del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di un suo membro a seguito di particolari urgenze.

Le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere l'ordine del giorno della riunione stilato in maniera concordata tra i membri dell'OdV o proposto dalla presidenza dell'OdV stesso.

Le convocazioni devono essere inviate via posta elettronica e fax almeno tre giorni prima ai membri dell'OdV salvo preventivo accordo, e per conoscenza sono inviate anche alla presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Direttore.

L'attività svolta durante le riunioni dell'OdV viene verbalizzata e approvata entro la successiva riunione.

Tutti i verbali approvati sono conservati presso la sede aziendale unitamente a tutta la documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell'attività dell'OdV.

I verbali sono visibili a tutti gli organi di controllo e di vigilanza istituzionali e agli organi aziendali sotto indicati oltre a chi ne faccia richiesta in forma scritta preventivamente autorizzata dall'OdV stesso.

Le decisioni all'interno dell'OdV sono prese a maggioranza e quindi trasmesse alle direzioni aziendali e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio d'Amministrazione.

L'OdV deve relazionare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione sulla propria attività. Tali relazioni dovranno avere una frequenza almeno annuale.

L'OdV presenta la relazione annuale al CdA.

Le relazioni saranno redatte dalla presidenza ed approvate dal OdV quale organo collegiale in una specifica riunione.

Altri report sull'attività dell'OdV possono essere redatti su specifica richiesta del Consiglio d'Amministrazione, o Dal Direttore.

A sua volta l'OdV in caso ne ravvisi la necessità o l'urgenza può richiedere di relazione al Consiglio d'Amministrazione.

V. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1. Formazione ed informativa alle parti interessate

San Camillo promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello nonché mediante incontri diretti con l'OdV, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione gestisce in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati (a solo titolo esemplificativo non vincolante):

- personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo di un' ora, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; e-mail di aggiornamento;
- altro personale/appaltatori
: momento informativo di un' ora, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; e-mail di aggiornamento;
- amministratori: viene consegnato il modello e il demo informativo/formativo esplicativo sulla sua applicazione;
- fornitori/partner/collaboratori: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione di modello organizzativo e del codice di comportamento (resi disponibili nel sito internet aziendale) e che il rispetto dello stesso sarà clausola indispensabile per la continuazione del rapporto;
- soci: saranno informati dell'adozione del modello e saranno invitati a prendere visione;
- clienti/utenti: potranno prenderne visione tramite sito internet aziendale inoltre saranno affissi specifiche segnalazioni negli appositi spazi presso le sedi.

VI. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Poiché l'effettiva applicazione ed incidenza del Modello costituisce un aspetto decisivo per l'efficacia dello stesso, di grande importanza è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio avente ad oggetto la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati e delle procedure interne previste o incorporate dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

L'Organismo di Vigilanza, è deputato ad accertare la violazione del Modello o del Codice Etico, e ne informa la Direzione Aziendale e, nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, proponendo altresì l'applicazione di adeguate sanzioni. Qualora, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, non venga comminata la sanzione, la Direzione Aziendale e/o il Consiglio di Amministrazione, ne dovranno dare adeguata motivazione.

La violazione dei principi fissati nel codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo adeguato e proporzionale.

Gli effetti della violazione del codice e dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con San Camillo.

6.2 Personale dipendente

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono da intendersi, altresì, quali illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili ed in particolare del diritto del lavoro.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, cioè alle previsioni di cui ai Contratti Collettivi Nazionali vigenti e applicabili alla Società.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Dipendenti con qualifica non dirigenziale

In caso di violazione accertata del Modello o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al modello 231/01 ad opera di uno o più dipendenti della Società, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione circostanziandola al responsabile delle risorse umane (o altro soggetto competente), il quale potrà avviare procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai CCNL e dal Sistema sanzionatorio.

Decorsi i termini a difesa del collaboratore, l'eventuale provvedimento sarà comminato in maniera tempestiva ed ispirandosi ai criteri di:

- gradualità della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;
- proporzionalità fra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

La recidiva costituisce aggravante nel valutare la sanzione.

In particolare, in applicazione dei criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori dipendenti e i provvedimenti disciplinari vigenti nella Società e richiamati dai CCNL di riferimento, si prevede che incorre:

- nel provvedimento della “Ammonizione verbale o scritta”: il lavoratore dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, etc.) o adottati, nell’espletamento della propria attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale;
- nel provvedimento della “Multa”: il lavoratore dipendente che violi più volte, le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell’espletamento della propria attività, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale;
- nel provvedimento della “Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione”: il lavoratore dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse della Società arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell’azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la non esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale;
- nel provvedimento del “Licenziamento con preavviso”: il lavoratore dipendente che adottando, nell’espletamento della propria attività un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico, anche dopo aver ricevuto ripetute ammonizioni e altre sanzioni previste dal presente Modello, mettendo a rischio il buon nome della Società e il corretto operare all’interno di essa;
- nel provvedimento del “Licenziamento senza preavviso”: il lavoratore che adottando, nell’espletamento della propria attività un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una condotta tale da provocare alla azienda grave nocimento morale e/o materiale nonché da costituire atti impicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in San Camillo in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla relativa direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal DG.

Dirigenti

In caso di violazione accertata del codice o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al modello 231/01 ad opera di uno o più dirigenti della Società, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Direttore Generale, il quale potrà chiedere gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti per via scritta entro 7 giorni da quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod.civ. - giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo - il Direttore Generale ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a prendere le opportune misure.

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento.

In ogni caso le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo.

L'OdV e la Direzione aziendale valuteranno le sanzioni più opportune, ricorrendo a loro insindacabile parere anche ad uno dei provvedimenti previsti per gli altri dipendenti dal regolamento disciplinare interno.

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti gli amministratori della notizia di un'avvenuta violazione commessa da parte del Direttore generale. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti, procederà agli opportuni provvedimenti.

6.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti gli amministratori della notizia di un'avvenuta violazione commessa da parte di uno o più amministratori. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti procederà agli opportuni provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4 Misure nei confronti dei soci

Tenuto conto di quanto previsto nelle parti generale e speciale del modello, in caso di violazione del Modello da parte dei soci della Società, l'OdV ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, e l'Assemblea dei Soci, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale, dal regolamento e dai contratti di servizio.

Tali iniziative potranno essere:

- sanzioni pecuniarie, previste in caso di violazioni non gravi di procedure e protocolli previsti dal modello, da rapportarsi all'entità della violazione sulla base degli importi complessivi previsti dal contratto di servizio;
- sospensione temporanea dell'affidamento dell'incarico;
- l'esclusione dalla compagine sociale, in caso di commissione di un reato, con modalità previste dalla legge e dallo statuto.

L'esclusione del socio viene deliberata dal CDA, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto; in particolare si sottolinea la facoltà del CDA di adottare tale provvedimento nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- che non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che senza giustificato motivo si renda moroso, nel versamento delle quote sociali, sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

6.5 Misure nei confronti di Consulenti, Partners, Fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni, Agenti, Consulenti e Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, al fine di prevenire la commissione del reato (ad esempio per le attività che esponano i lavoratori a particolari rischi per la sicurezza), l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

L'O.d.V. curerà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti delle succitate specifiche clausole contrattuali.

VII. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni/informative periodiche da parte dei destinatari del Modello aventi ad oggetto l'assenza di condotte difformi dalle linee del Modello ed il rispetto delle indicazioni e dei contenuti del Modello;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV.

Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, anche con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (eventualmente nell'ambito del rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzi le criticità emerse e/o riscontrate e suggerisca eventuali azioni correttive.